

COMUNE DI CORTONA

(Provincia di Arezzo)

(in vigore dal 01.01.2023)

REGOLAMENTO “TARI”

**(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tributo giornaliero
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art.22. Riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso il CDR Biricocco di Camucia
- Art. 23 Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24 bis. Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per zona non servita e per mancato svolgimento del servizio
- Art. 27. Riduzione per attività di commercio all'ingrosso
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28 BIS. Riduzione per nuove utenze non domestiche
- Art. 28 TER. Riduzione per nuove utenze non domestiche site nel centro storico di Cortona

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni
- Art. 34. Riscossione
- Art. 34 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento
- Art. 41. Disposizioni transitorie

Allegati

- All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni di legge; nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo, anche parziale e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. In caso di comproprietà del medesimo immobile non è prevista l'applicazione del tributo per quota parte per ciascun comproprietario.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata inferiore o uguale ad 1 anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutti i mobili e suppellettili e/o sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione o comunque comunicate per scritto ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per le utenze non domestiche in cui si producono rifiuti tossici o nocivi o speciali e per le quali le corrispondenti superfici non sono esattamente localizzabili o sono suscettibili di produrre anche rifiuti urbani, si applica una percentuale di abbattimento pari al 40%. La detassazione non si applica in ogni caso ai locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini.

4. Per fruire dell'esclusione e/o dell'abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione o comunque comunicare per scritto il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione ed ogni altra area operativa.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per i primi sei¹ ² anni di applicazione della TARI il sistema tariffario delle varie categorie di utenza è improntato anche a criteri di gradualità rispetto alle precedenti tariffe della TARSU e TARES;

5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 art. 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo del 20%.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, **a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.**

3. **Le dichiarazioni di cessazione producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la richiesta è stata presentata entro il termine di cui all'art. 30 ovvero dalla data di presentazione se successiva, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.**

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione **della dichiarazione se successiva a tale termine** . Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune eventualmente aumentato di altre persone residenti nell'abitazione, pur con nucleo familiare distinto, come ad es. le colf residenti.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove.

¹ Modifica "per i primi quattro anni" introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2016; in precedenza il regolamento prevedeva "per i primi due anni"

² Modifica "per i primi sei anni" introdotta con delibera di Consiglio Comunale del 2018

2 bis. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

a. anziano o disabile dimorante in casa di riposo;

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune per un periodo superiore a 6 mesi a condizione che assolva ove dimora il pagamento della tassa.

Le disposizioni del presente comma vengono applicate nel calcolo della tassa rifiuti a decorrere dalla presentazione all'Ufficio Tributi da parte del titolare dell'utenza di adeguata documentazione attestante le condizioni di cui alla lettera a. e/o b.³

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume che il numero degli occupanti sia pari a 3 (tre).

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali alle abitazioni si considerano utenze non domestiche della categoria 3.

5. Non sono soggette al tributo le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata né ceduta in comodato gratuito né utilizzata come residenza da altri soggetti. L'esenzione si applica dietro autocertificazione del contribuente..

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al 31 maggio⁴ dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

³ Comma inserito con delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.02.2018

⁴ La data del 31 maggio è stata inserita con delibera di consiglio comunale n. 17 del 18.03.2017 con entrata in vigore dal 01.01.2017; precedentemente la data era del 30 giugno.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, in termini di attività svolta, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia di attività. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, di norma, prima del ritiro delle autorizzazioni all'esercizio delle attività rilasciate dai competenti Uffici comunali.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. A seguito della istituzione dall'1.1.2021 del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, non è più dovuta, limitatamente ai casi di occupazione temporanee, la TARI giornaliera relative alle predette aree mercatali.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Per le abitazioni prive di abitanti che vi hanno la residenza e adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, si applica una riduzione pari al 15%⁵. Per i soli anni 2020, 2021 e 2022 la riduzione viene applicata per il 20%⁶. La riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale egli autocertifica che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario e da parenti entro il terzo grado e che, per il periodo di imposta interessato, non è concessa in locazione o in comodato.

b) Per la parte abitativa della costruzione rurale nella quale vi hanno la residenza gli agricoltori si applica una riduzione pari al 20%. La riduzione si applica dietro autocertificazione del contribuente

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e comunque nel rispetto della seguente modalità:

- ai fini della riduzione della tariffa le autocertificazioni presentate entro il 30 giugno non potranno in ogni caso avere una decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno di presentazione. Per quelle presentate dopo il 30 giugno si applicherà la riduzione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

– le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20 %. La riduzione si applica dalla data di presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico, con idoneo *composter*, in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Ai fini dell'applicazione della riduzione del presente comma ogni utenza deve avere una propria compostiera e non può utilizzare la compostiera di altra utenza; inoltre la compostiera deve essere collocata o su un terreno adibito a giardino, orto, prato o su un lastricato caratterizzato da presenza di siepi, arbusti, alberi, aiuole o vasi da fiori. Il terreno deve essere nella disponibilità (proprietà, comodato, affitto), dell'utenza ed avere una superficie minima di 20 mq.⁷

4. Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (TRE) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione di € 40,00 all'anno fino a 3 anni di età del bambino. Per fruire dell'agevolazione l'utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo svezzamento), costituita da uno scontrino specifico (“parlante”) o una fattura intestata al richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro. La riduzione suindicata è riconosciuta a partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età⁸.

5. Per il solo anno 2023 alla parte variabile della tariffa delle sole utenze domestiche è applicata una riduzione percentuale dell'9%.⁹

⁵ Percentuale modificata con delibera n. 41 del 06.07.2015 (in vigore dal 01.01.2015); in precedenza la percentuale era fissata al 10%.

⁶ Secondo periodo delle lettera a) comma 1 art. 21 sostituito con delibera n. 49 del 30.05.2022

⁷ Il periodo da “Ai fini...” fino alla fine del comma è stato introdotto con delibera di consiglio comunale n. 30 del 29.04.2016.

⁸ Comma 4 introdotto con delibera di consiglio comunale n. 30 del 29.04.2016.

⁹ Comma 5 introdotto con delibera di consiglio comune a N. 28 del 28.04.2023

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso il CDR Bircocco di Camucia^{10 11}

1. Hanno diritto all'incentivo economico gli intestatari della tariffa dei rifiuti del Comune di CORTONA nella categoria "utenza domestica" che si presentano presso il Centro di Raccolta in loc. BIRICOCCO a CAMUCIA muniti di tessera sanitaria dell'intestatario della TARI del proprio nucleo familiare.

2. L'utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI di ciascuna famiglia. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente per conto del quale conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto. I componenti dello stesso nucleo familiare dovranno utilizzare la tessera dell'intestatario della TARI.

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo che va dal 01 maggio 2017 al 30 aprile 2018 ed è liquidata in occasione dell'emissione della bolletta TARI anno 2018.

3 bis. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo che va dal 01 maggio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è liquidata in occasione dell'emissione della bolletta TARI anno 2019.

3 ter. A partire dall'anno 2019 la riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre ed è liquidata in occasione dell'emissione della bolletta TARI dell'anno successivo.

4. L'incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti al centro di raccolta. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono definiti nella relativa tabella di cui al comma 10. L'incentivo da erogare è determinato moltiplicando la quantità totale di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute.

5. L'incentivo, annualmente stabilito, verrà corrisposto in una unica soluzione, entro la prima bollettazione riferita all'esercizio successivo.

6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria e di approvazione del piano economico finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

7. Le quantità conferite nell'anno, eccedenti rispetto al valore di soglia indicato (500 Kg ponderati), verranno azzerate al termine del periodo di riferimento.

8. L'incentivo, con un massimale di **80,00** Euro, è definito come di seguito indicato:

1) da 30 a 50 Kg ponderati **10 €**

2) da 51 a 150 Kg ponderati **15 €**

3) da 151 a 250 kg ponderati **20 €**

4) da 251 a 350 kg ponderati **30 €**

5) da 351 a 450 kg ponderati **40 €**

6) da 451 a 600 kg ponderati **55 €**

7) oltre 600 kg ponderati **80 €**

9. Per il solo periodo di cui al comma 3 bis del presente articolo ai fini del calcolo dell'incentivo di cui al comma 8 del presente articolo i kg ponderati vengono ulteriormente moltiplicati per un coefficiente pari ad 1,5.

10. L'incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta Comunale in Loc. BIRICOCCO a CAMUCIA. I coefficienti di ponderazione sono stabiliti sulla base dell'importanza economica del materiale, legata alle sue effettive possibilità

¹⁰ Articolo introdotto con delibera di consiglio comunale n. 30 del 29.04.2016.

¹¹ Articolo modificato con delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.02.2018

di recupero e delle esigenze ecologiche volte ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti. L'incentivo da erogare a ciascun utente è determinato moltiplicando le quantità totali di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati nella tabella e sommando poi le quantità ponderate così ottenute.

MATERIALE e COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

codice CER	Descrizione tipologia rifiuto	coefficiente
080318	Toner per stampa esauriti	1,00
150101	Imballaggi in carta e cartone	1,00
150102	Imballaggi in plastica	0,50
150106	Imballaggi in materiali misti	0,50
150107	Imballaggi in vetro	1,00
150110	Imballaggi e contenitori sostanze nocive	1,00
150111	Bombole spray vuote	1,00
160103	Pneumatici fuori uso	1,00
160107	Filtri Olio	1,00
160216	Componenti Rimossi Da Apparecchiature Fuori Uso	1,00
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle vo	1,00
200101	Carta e cartone	1,00
200102	Vetro bianco	1,00

200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	0,10
200113	Solventi	0,50
200114	Acidi	0,50
200119	Pesticidi	0,50
200121	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	1,00
200123	Freddo e clima	0,50
200125	Oli da cucina	2,00
200126	Olio minerale	2,00
200127	Vernici pericolose	1,00
200128	Vernici, inchiostri adesivi e resine	1,00
200131	Medicinali scaduti	0,10
200133	Batterie al piombo	1,00
200134	Batterie senza piombo	1,00
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche TV, PC, Monitor	0,50
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Lavatrici, Stufe, Forni)	0,50
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccola dimensione	1,00

200138	Rifiuti legnosi	0,40
200139	Plastica	1,50
200140	Rifiuti metallici	0,40
200201	Rifiuti biodegradabili	0,10
200307	Rifiuti ingombranti	0,10

Il gestore Unico fornirà al Comune di CORTONA – Ufficio TRIBUTI – entro il 31 maggio del 2018 - l'estratto delle quantità già ponderate e associate a ciascun utente su formato xls. Per le annualità successive il gestore Unico fornirà al Comune di CORTONA – Ufficio TRIBUTI – entro il 31 gennaio di ciascun anno - l'estratto delle quantità già ponderate e associate a ciascun utente su formato xls

Art. 23. Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata. ¹²

1. Con la delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della tassa rifiuti viene fissata, per il medesimo anno di imposta, anche la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il Comune di Cortona e il corrispondente importo della riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene istituita in virtù del comma 660 art. 1 della legge 147/2013 e quindi la relativa copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Alla tariffa dei locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica, nella parte fissa e nella parte variabile, una riduzione del 30%.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il secondo comma dell'articolo 23.

¹² Articolo introdotto con delibera di consiglio comunale n. 30 del 29.04.2016

Art. 24 bis – Affrancamento dal servizio pubblico per avvio al recupero.

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 c. 10 del dlgs 152/2006 le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo comma 4. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore e a due anni, come previsto dall'art. 14 comma 1 Legge 118/2022.

3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, tramite PEC altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno

precedente, indicando i dati identificativi dell'utente (denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, p.iva, c.f., , recapito postale e PEC, dati identificativi dell'utenza, i dati sui quantitativi dei rifiuti complessivamente, suddivisi per frazione merceologica, i dati sui quantitativi dei rifiuti effettivamente avviati al riciclo/recupero fuori dal servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato di recupero/riciclo, i dati identificativi dell'impianto di destinazione dei rifiuti.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.

8. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di **gennaio** dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione con il primo avviso di pagamento utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'Ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 26. Riduzioni per zona non servita e per mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%¹³ per le utenze domestiche e non domestiche poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento (cassonetto raccolta indifferenziata) o postazione di prossimità composta dai bidoncini di indifferenziato - MML - carta - Organico e vetro¹⁴, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Riduzioni per attività di commercio all'ingrosso

1. Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione:

- del 70% della parte variabile della tariffa nel caso di attività di vendita solo all'ingrosso;
- del 50% della parte variabile della tariffa nel caso di attività di vendita sia al dettaglio che all'ingrosso.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 28 bis. Riduzione per nuove utenze non domestiche¹⁵

1. Alle nuove utenze non domestiche per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio è prevista l'esenzione dal pagamento della TARI per i primi 100 mq. imponibili per un intero anno.

2. Ai fini del presente articolo non si considerano nuove utenze gli ampliamenti anche con diversa localizzazione e quelle derivanti da variazioni di denominazione o ragione sociale dove il nuovo soggetto titolare o proprietario è in tutto o in parte lo stesso del vecchio oppure con lo stesso ha un rapporto coniugale o di parentela o di affinità entro il terzo grado.

3. L'esenzione prevista nel presente articolo non si applica alle utenze site all'interno della cerchia muraria di Cortona.

Art. 28 ter. Riduzione per nuove utenze non domestiche site nel centro storico di Cortona¹⁶

1. Alle nuove utenze non domestiche site all'interno della cerchia muraria di Cortona per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio diverse dalle attività ricettive, di somministrazione e di negozi di oggettistica varia e chincaglieria non derivante da artigianato locale è prevista l'esenzione dal pagamento della TARI per i primi tre anni.

¹³ Percentuale modificata con delibera n. 41 del 06.07.2015 (in vigore dal 01.01.2015); in precedenza la percentuale era fissata al 30%.

¹⁴ Con delibera di consiglio comunale n. 7 del 28.02.2018 è stata inserita questa frase " o postazione di prossimità composta dai bidoncini di indifferenziato - MML - carta - Organico e vetro"

¹⁵ Articolo inserito con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18.03.2017; in vigore dal 01.01.2017.

¹⁶ Articolo inserito con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28.02.2018.

2. Ai fini del presente articolo non si considerano nuove utenze gli ampliamenti anche con diversa localizzazione e quelle derivanti da variazioni di denominazione o ragione sociale dove il nuovo soggetto titolare o proprietario è in tutto o in parte lo stesso del vecchio oppure con lo stesso ha un rapporto coniugale o di parentela o di affinità entro il terzo grado.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Art. 30. Contenuto e presentazione delle dichiarazioni di inizio occupazione, di variazione o cessazione.

1. Ai fini degli obblighi di cui all'art. 29 comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dal art. 6 TQRIF di cui alla delibera ARERA n 15/2022, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico presso l'Ufficio Tributi del comune competente alla gestione della Tari, compilando l'apposito modello disponibile gratuitamente presso lo sportello fisico o scaricabile dal sito internet istituzionale. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dall'utente.

Ai fini della nascita dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dagli utenti nella richiesta.

L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio indicando il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio, il codice utente, il codice utenza e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 di questo articolo, relativa alla richiesta di attivazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. **In caso contrario la dichiarazione del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione devono essere presentate entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico presso l'Ufficio Tributi competente alla gestione della Tari, compilando l'apposito modello disponibile gratuitamente presso lo sportello fisico o scaricabile dal sito internet istituzionale. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione o cessazione del servizio indicando: riferimento alla richiesta di variazione o cessazione e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, la variazione o cessazione del servizio del servizio .** Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione del tributo di inizio, variazione o cessazione del servizio connessa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) **Generalità dell'occupante/detentore o possessore in qualità di utente/contribuente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, a cui inviare comunicazioni o richieste;**

- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di n° civico e n° dell'interno, se disponibile, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione (con indicazione dell'oggetto della variazione) o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi dpr 445/00;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di esenzioni, riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione del tributo di inizio, variazione o cessazione del servizio connessa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente/contribuente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, c.f. e p.iva, codice ATECO dell'attività, PEC, recapito postale e posta elettronica, a cui inviare comunicazioni o richieste.
 - b) Generalità del soggetto denunciato, con indicazione della qualifica
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza o amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del n° civico n° interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizione interne;
 - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta; nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio; nel caso di consegna diretta la dichiarazione si intende consegnata all'atto di ricevimento da parte del Comune. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nei termini ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
9. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazioni del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente, producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro il termine di cui

al comma 2 del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. In deroga a quanto disposto dal comma 8, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'art. 238 comma 10 del dlgs 152/2006 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 30 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso lo sportello fisico e scaricabili dal sito internet istituzionale; sono comunque valide senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti tutti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale., recapito postale, indirizzo posta elettronica, codice utenza, coordinate bancarie per eventuale riaccredito importi addebitati).

2. Il comune invia una risposta motivata al contribuente, nei termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune e riportando i seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore indicato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta devono essere riportati anche la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati, la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità della legge, il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica e l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle **corti di giustizia tributarie**, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 34. Riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e dall'art. 2Bis del DL 193/2006 convertito dalla Legge 215/2016.

2. Il Comune **provvede ad inviare al contribuente un avviso di pagamento con annessi i modelli di pagamento precompilati**, sulla base delle dichiarazioni presentate, anche per posta semplice, specificando per ogni utenza l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, le scadenze, le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate bimestrali.

3. L'avviso di pagamento viene emesso almeno venti giorni solari antecedenti alla data di riscossione della prima rata e deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera Arera 444/2019.

In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, ferme restando le scadenze deliberate, il contribuente può richiedere l'invio di predetto avviso tramite posta elettronica o può ritirarlo presso l'Ufficio Tari del Comune.

4. Le suddette rate scadono, di norma, alla fine dei mesi di agosto, ottobre e dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di novembre.

5. Ai fini della riscossione ordinaria della tari è garantita al contribuente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per frazione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero **tramite sistema di pagamento PagoPA.**

7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 32.

Art. 34 bis Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. E' ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 32:

a) per gli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del dpr 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsti per i settori elettrico/gas e/o per il settore idrico;

b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuate secondo i criteri definiti dall'ETC;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni;

d) l'importo della singola rata non può essere inferiore pari a € 100,00;

e) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza dell'importo da rateizzare;

f) la scadenza delle ulteriori rateizzazioni non può superare la scadenza ordinaria successiva.

3. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rateizzazioni sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

4. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio delle ulteriori rateizzazioni, fermo restando che perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/2019, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1 comma 165 L. 296/2006, rimane la scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Il rimborso avviene attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile oppure tramite rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione se inferiore a 50 €.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla

riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e TARES interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni e le autocertificazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

-
01. Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 01 BIS. Musei¹⁷
 02. Cinematografi, teatri
 03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
 04. Campeggi e impianti sportivi
 - 04 BIS. Distributori di carburante
 05. Stabilimenti balneari
 06. Esposizioni, autosaloni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 - 08 BIS. Agriturismi, case vacanze, case per ferie, ostelli
 09. Case di cura e riposo
 10. Ospedale
 11. Uffici, agenzie
 12. Banche e istituti di credito e studi professionali¹⁸
 13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramente e altri beni durevoli
 14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività **produttive non ricomprese in altre categorie**
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 - 22 BIS. Rosticcerie.
 23. Mense, birrerie, hamburgerie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 - 27 BIS. Vivai
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
-

¹⁷ La categoria 1BIS è stata inserita con delibera di Consiglio Comunale del luglio 2020; precedentemente i "musei" erano in categoria 1.

¹⁸ Gli studi professionali sono passati dalla categoria 11 alla categoria 12 con delibera di consiglio comunale del luglio 2020

